

**20. SEZ. II CIVILE SENTENZA N. 9619 DEL 05 MAGGIO 2014**

***Preliminare - Esecuzione in forma specifica - Fallimento - Scioglimento o esecuzione - Facoltà di scelta della curatela***

La facoltà di scelta fra esecuzione e scioglimento del contratto da parte del curatore fallimentare rimane fino al passaggio in giudicato della sentenza ex articolo 2932 Cc.- La dichiarazione di fallimento impedisce che possa aver corso l'esecuzione in forma specifica e che nei confronti del curatore non può essere pronunciata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso sia perché il fallimento immobilizza il patrimonio sia perché il curatore è terzo rispetto alle parti: la sopravvenienza del fallimento, infatti, consente al curatore di ottenere una pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica e di optare per lo scioglimento del contratto anche in presenza della trascrizione della domanda e dell'avvenuto pagamento del prezzo, dovendosi osservare che l'effetto prenotativo della trascrizione vale solo per le sentenze dichiarative e non può valere per quelle costitutive in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato.